
IL DIRITTO DEL LAVORO

Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, sia esso manuale o intellettuale, subordinato o imprenditoriale (articolo 35 Costituzione).

La tutela del diritto del lavoro è presente anche nei principi fondamentali della costituzione, articolo 1/4 Costituzione. Un'attenzione particolare è prestata tuttavia al lavoro subordinato, e ad alcune categorie di lavoratori considerate più deboli: i minori, i disabili e le donne.

Vediamo quali sono i diritti più importanti riconosciuti ai lavoratori:

- 1. Il primo è quello alla retribuzione che, ai sensi dell'articolo 36, deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Lo stesso articolo stabilisce che la durata massima della giornata lavorativa è fissata dalla legge e non dal datore di lavoro.
- 2. Al lavoratore è poi assicurato il diritto al riposo settimanale, e alle ferie annuali retribuite. Questi diritti sono per loro natura irrinunciabili: se dunque un lavoratore decidesse di privarsi di qualcuno di essi, accordandosi con il suo datore di lavoro, tale patto sarebbe da considerarsi nullo, ossia privo di effetti giuridici.





L'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Un lavoratore può interrompere il rapporto di lavoro in maniera volontaria, oppure perché viene licenziato dal suo datore di lavoro.

Nel primo caso si parla di dimissione del lavoratore, che possono avvenire in qualsiasi momento, con il solo rispetto del termine di preavviso fissato nel contratto di lavoro.

IL LICENZIAMENTO



Il licenziamento può avere natura individuale o collettiva.

Il licenziamento individuale è ammesso dalla legge solo in presenza di cause che lo giustifichino.

In caso di licenziamento illegittimo, fino al 2015 la normativa in vigore comportava la possibilità di reintegro.

La riforma del mercato di lavoro, varata nel 2015, il Jobs Act (parzialmente modificata con la legge n 96/2018) ha eliminato questa possibilità, e l'ha sostituita con indegnità, ossia una somma di denaro, per un valore che può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 36 mensilità.

In applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, per mane invece la possibilità del reintegro solo nella ipotesi di licenziamento discriminatorio, ossia dovuto al credo politico o alla fede religiosa, alla appartenenza ad un sindacato, nonché a ragioni raziali, di lingua, di sesso, di handicap, o basate sull'orientamento sessuale del dipendente.

L' INAIL





L'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro è un ente pubblico, che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Tra i suoi scopi istituzionali vi sono anche la riduzione del fenomeno infortunistico, il monitoraggio dei dati relativi agli incidenti suoi luoghi del lavoro.

I dati sono impressionanti: nel corso del 2018 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'istituto sono state circa 700.000.

Ancora più allarmante è il dato sulle (morti bianche), ossia le persone decedute a causa di incidenti successi durante e per causa del lavoro svolto.

L' APPRENDISTATO

Il contratto di apprendistato, la cui disciplina ha subito significative modifiche nel corso degli anni, è un contratto pensato per favorire l'inserimento del giovani nel mondo del lavoro, consentendo loro di continuare il percorso formativo di istruzione, e nel col tempo iniziare un'attività lavorativa.

Il contratto può essere confermato o risolto alla fine del percorso.

Il datore di lavoro, oltre alla retribuzione, è tenuto ad assicurare all'apprendista le adeguate attività di formazione, che gli permettano di acquisire quelle abilità e conoscenze professionali per le quali è stato assunto.

Sono state previste 3 tipologie di apprendistato:

- 1 L'apprendistato per conseguire la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, e il certificato di specializzazione tecnica superiore (è rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni senza una qualifica o un diploma professionale).
- 2 L'apprendistato professionalizzante (è diretto ai giovani dai 18 ai 29 anni).
- 3 L'apprendistato di alta formazione e ricerca (per giovani dai 18 ai 29 anni).